



Comune di Campagnano di Roma
Città metropolitana di Roma Capitale

<http://www.comunecampagnano.it> - protocollo@comunecampagnano.it -
protocollo@pec.comunecampagnano.it

Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma
Tel: 06 9015601 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588

REGOLAMENTO DEL CENTRO GIOVANILE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 5.07.2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21.09.2017
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.03.2018

Art. 1

Il Comune di Campagnano di Roma, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, dell'art. 82 della L.R. 07.06.1999 n. 6 ed in conformità a quanto previsto dallo Statuto nel rispetto delle finalità istituzionali, istituisce il "Centro Giovanile".

Il "Centro Giovanile" si propone come uno spazio aperto all'aggregazione giovanile ed ha come finalità la promozione e l'organizzazione di iniziative proposte da e per i giovani per favorire lo scambio di esperienze e progetti, che prevenga eventuali situazioni di isolamento ed emarginazione sociale.

Persegue il fine della solidarietà sociale, della promozione della salute, dello sport, della cultura e del tempo libero, oltre che del turismo sociale e culturale.

Il Centro Giovanile ha sede nell'edificio comunale sito in Campagnano di Roma, Via San Sebastiano snc.

Art. 2

Il Centro Giovanile è apolitico e si basa sui principi di assenza di lucro ed è disciplinato dal presente regolamento e dalle eventuali modifiche regolamentari che si rendessero necessarie per meglio raggiungere specifici rapporti associativi o attività.

Tale Regolamento vuole assicurare il buon funzionamento del Centro, anche sotto il profilo del rispetto delle leggi e dell'ordine pubblico, garantendo il massimo utilizzo degli spazi e degli strumenti di cui è dotato.

ART. 3 - Finalità

L'uso dei locali e degli spazi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. Pertanto, il Centro è destinato ad ospitare attività ed iniziative, incontri e riunioni di carattere formativo, informativo ed educativo, iniziative meritevoli, di alto valore sociale, culturale e sportivo e comunque compatibili con le finalità istituzionali e rispettose dell'immagine dell'Ente Pubblico, al fine di concorrere allo sviluppo civico della comunità. In particolare, si intende il Centro giovanile quale luogo deputato all'accoglienza e all'aggregazione sociale giovanile nonché allo svolgimento di iniziative e di attività, sempre rivolte ai giovani, di grande utilità per la comunità.

Il Centro intende rappresentare un servizio aperto e ricettivo alle innovazioni pedagogiche e organizzative, orientato a sviluppare nuove esperienze allo scopo di offrire risposte più pertinenti ai bisogni relazionali degli utenti. In particolare, è destinato a favorire la crescita dei ragazzi e delle ragazze in un ambiente sano e accogliente, a costruire relazioni significative con coetanei e adulti attraverso esperienze e attività di animazione, ludiche, ricreative, sportive, culturali, formative e socializzanti, che tengano conto delle modalità relazionali e di apprendimento proprie dell'età adolescenziale, con una costante attenzione per le problematiche giovanili. Potranno altresì essere previste altre tipologie di offerta, sperimentali e/o innovative, riconducibili alle finalità e caratteristiche del presente Regolamento.

Le attività possono essere ad ingresso libero o a pagamento e non devono avere scopi commerciali o di lucro.

CRITERI GENERALI DI GESTIONE ED USO

ART. 4 – Gestione del Centro

Il Centro Giovanile è gestito direttamente dal Comune con personale interno oppure affidato a soggetti terzi anche relativamente a singoli ambiti di azione qualora nell'ambito della conduzione diretta sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, in virtù di apposita Convenzione che disciplini i reciproci rapporti.

ART. 5 - Concessione in uso dei locali e degli spazi per attività di interesse pubblico

I locali e gli spazi del Centro, ferme restando le priorità individuate dall'A.C., compatibilmente con le attività e le finalità del centro stesso, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, possono essere concessi per utilizzo:

A) **occasionale e temporaneo**: per la durata massima continuativa di 3(tre) giorni, con intervallo non inferiore a un mese l'una dall'altra e secondo un calendario prestabilito;

B) **continuativo**: per un periodo continuativo nel tempo da fissare di volta in volta nell'avviso pubblico per la concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere una quota fissa (giornaliera o annuale a seconda delle esigenze) a titolo di rimborso da stabilire annualmente con delibera di Giunta secondo i vari criteri da questa definiti.

ART. 6 - Concessione in uso continuativo

La concessione dei locali del Centro in uso continuativo avverrà a seguito di procedura di selezione comparativa e sarà regolata da apposita convenzione che ne stabilirà le condizioni di utilizzo, nel rispetto prioritario dell'interesse pubblico. La concessione in uso è soggetta a tutte le norme che regolano la materia, anche in riferimento all'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.

La concessione in uso da diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa compatibilmente con le attività e le finalità del centro stesso così come definite dal presente regolamento.

Qualora ci sia una concessione per uso continuativo dei locali, il Comune avrà diritto ad utilizzare la struttura per un massimo di 30 giornate all'anno. Detto utilizzo dovrà essere preventivamente concordato con il soggetto concessionario.

E' prevista la possibilità per il concessionario di aprire un punto ristoro, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

ART. 7 – Soggetti ai quali può essere concesso l'uso dei locali

L'uso dei locali del Centro è concesso ad associazioni, enti, cooperative sociali, ditte, aziende o cittadini privati, anche non residenti nel territorio comunale, i quali da Statuto svolgano attività di diffusione della cultura in tutte le sue forme, svolgano attività di carattere formativo, ludico, ricreativo, sportivo, culturale e socializzante prioritariamente rivolta verso le fasce giovanili d'utenza. Hanno precedenza le richieste di associazioni culturali, sociali e sportive senza fini di lucro aventi sede nel territorio comunale e per definizione giovanili. In ogni caso, resta esclusa la possibilità di utilizzare i locali del Centro quale sede stabile e/ sede sociale dei soggetti concessionari.

ART. 8 Procedura di concessione dei locali a terzi

Per ottenere la concessione occasionale del Centro, il richiedente deve presentare domanda scritta indirizzata all'Ufficio preposto (Settore Politiche Giovanili) e presentata all'Ufficio del Protocollo Comunale almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività, salvo casi di particolare urgenza ed importanza ed altre specifiche prescrizioni previste dall'Amministrazione Comunale.

L'Ufficio concorda con i richiedenti le modalità esecutive, le forme di pubblicazione delle iniziative e le eventuali variazioni di data o di periodo, ove si rendano indispensabili per conciliare la pluralità di richieste in particolari periodi dell'anno.

Il modulo di richiesta per l'uso dei locali dovrà contenere i seguenti dati:

- denominazione / ragione sociale / nominativo del soggetto richiedente;
- sede legale o residenza del soggetto richiedente;
- numero telefonico ed indirizzo e-mail;
- data, ora e durata ovvero periodo e giornate dell'uso dei locali
- motivo della richiesta e descrizione dettagliata dell'iniziativa che si intende realizzare;
- eventuale necessità di utilizzo delle attrezzature disponibili;
- impegno a riconsegnare il locale / i locali e le attrezzature esistenti nello stato preesistente con l'espresso obbligo di risarcire eventuali danni provocati dai richiedenti o dal pubblico presente ed a garanzia dovrà essere stipulata dal gestore idonea polizza assicurativa.

Con la sottoscrizione della domanda, il soggetto richiedente dichiara di aver preso visione del presente Regolamento, accettandone ogni clausola a suo carico.

La richiesta è presa in considerazione secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio del Protocollo Comunale ed è istruita dall'Ufficio preposto, il quale, verificata la compatibilità di cui all'art. 7, acquisito il progetto, invia risposta di accoglimento o di rigetto della domanda.

Nel caso di richiesta di utilizzo occasionale, l'Ufficio, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio del Protocollo Comunale, rilascia l'autorizzazione scritta dell'atto di concessione che potrà essere anticipata all'interessato anche per le vie brevi.

Per quanto riguarda l'utilizzo continuativo della struttura, si applicheranno le procedure previste dalla legge.

L'Ufficio preposto, ove necessario e opportuno, informa in merito delle iniziative i servizi comunali interessati e gli organi locali preposti alla tutela dell'ordine pubblico, nei casi previsti dalla legge.

Il concessionario, avuta comunicazione della concessione, e prima dell'uso del Centro, deve provvedere direttamente alle richieste delle eventuali autorizzazioni previste caso per caso dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Qualora inoltre, dovessero svolgersi rinfreschi offerti ai partecipanti, oppure degustazioni di prodotti oppure anche intrattenimenti musicali, è fatto obbligo al richiedente informare l'Ufficio preposto nonché ottenere le eventuali specifiche autorizzazioni da parte degli enti competenti.

ART. 9 – Utilizzo continuativo dei locali

L'A.C. può concedere in uso i locali del Centro Giovanile quale luogo di incontro periodico per lo svolgimento di diverse attività che necessitino di un uso continuativo nel tempo degli spazi stessi.

Il concessionario è tenuto agli obblighi di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Ai fini di un corretto utilizzo, a seguito delle varie richieste, gli uffici competenti provvedono a stilare un calendario di utilizzo, al fine di permetterne la conoscenza da parte di tutti.

ART. 10 - Obblighi del concessionario

Il concessionario, sia in caso di uso occasionale che continuativo, è tenuto a:

- utilizzare il locale / i locali concessi in uso per le sole attività o manifestazioni per cui è concesso;
- non subconcedere ad altri l'uso e l'utilizzo del locale / dei locali durante il periodo di concessione;
- sollevare l'A.C. da ogni responsabilità per quanto possa accadere nel locale ricevuto in concessione a persone o cose in relazione all'uso del locale / dei locali stesso/i;
- vigilare in forma continuativa per la tutela dell'immobile e di quanto in esso contenuto, sia che si tratti di beni del concedente o del concessionario;
- far rispettare il divieto di fumare;
- risarcire l'A.C. per eventuali danni arrecati al locale durante il periodo della concessione;
- avvisare le forze dell'ordine in caso di manifestazioni ed eventi che presentino potenziali rischi di turbamento dell'ordine pubblico o della sicurezza;
- consentire da parte dell'Ufficio preposto tutte le verifiche necessarie; restituire i locali ricevuti in concessione, gli arredi e gli impianti nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato ed a garanzia dovrà stipulare polizza assicurativa;
- provvedere a proprio carico e spese al servizio di pulizia sia nel caso di uso occasionale che continuativo. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di procedere per vie legali al fine di tutelare il proprio patrimonio.

I locali oggetto del presente Regolamento non possono essere concessi per manifestazioni, incontri o attività offensive nei confronti della morale comune, e ostative o pericolose per l'ordine pubblico, ovvero possano in ogni modo deturpare l'immagine pubblica dell'A.C.

L'A.C. si riserva, a suo insindacabile giudizio, negli orari di apertura del Centro, previa comunicazione con preavviso di 10 giorni, l'uso degli spazi per attività compatibili con il Regolamento.

L'A.C., inoltre, si riserva la facoltà di non concedere i locali oggetto del presente Regolamento per sopravvenuti differenti motivi di interesse pubblico.

ART. 11 NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia

- al T.U.E.L., approvato con D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, per quanto attiene alla disciplina dei servizi pubblici locali e le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica;
- alla normativa vigente in materia di forme di gestione in concessione;
- alle disposizioni normative che regolamentano le associazioni sportive e culturali senza scopo di lucro nonché gli enti di promozione culturale e sociale, enti di volontariato o enti di varia natura;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti incompatibili con quanto in esso contenuto.